

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2018, n. 1767

Linee guida per l'organizzazione delle misure compensative finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs. 206/2007 e ss.mm.ii.

Assente l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. "Assistenza giuridico - amministrativa in materia di Turismo", confermata dal dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo e dal Dirigente della Sezione Turismo, riferisce quanto segue: il Vice Presidente

Premesso che

la l.r. 13/2012 all'art.6 stabilisce che per l'esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, che intendano svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, reca le disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea prevedendo altresì che l'abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio i commi 1 e 2 del richiamato articolo recitano;

"1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica".

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in attuazione summenzionato Decreto Legislativo, ai fini del riconoscimento del titolo conseguito in un altro Stato Membro della U.E. dai professionisti in libertà di stabilimento in Italia, all'esito di accertata completezza della documentazione presentata dall'interessato, emana un proprio provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'art.22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Con Decreto Ministeriale del 29 agosto 2018 è stato riconosciuto ad un cittadino spagnolo il titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nazionale nelle lingue: inglese, francese, spagnolo che ha conseguito in Spagna Il decreto dispone che il riconoscimento del titolo *"è subordinato al superamento di una misura compensativa in quanto la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia. Tale misura compensativa sarà organizzata dalla Regione Puglia, ambito territoriale prescelto dall'interessato, e viene individuata, in accordo con detta regione, in una prova orale o in un tirocinio di 6 mesi"*.

Visti :

il Decreto Ministeriale (MIBAC) del 29 agosto 2018;

le determinazioni assunte, in materia di misure compensative dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in accordo con le Regioni, nonché le ulteriori determinazioni assunte nella riunione del 16 marzo 2017;

la Legge 06 agosto 2013, n.97;

la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013;
il Decreto Legislativo n.15 del 28 gennaio 2016 ed in particolare gli articoli 15 e 21;
la Legge 7 aprile 2014, n.56;
l'art.22- Capo 11 del Decreto Legislativo 206/2007 e ss.mm.ii.;
il comma 5, art.16 del Decreto Legislativo 206/2007 e ss.mm.ii.;
la l.r. 13/2012, art.6.

Considerato che

occorre dare seguito alle disposizioni emanate dal suddetto decreto Ministeriale e nella fattispecie all'effettuazione della misura compensativa tesa a verificare la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturale del territorio nazionale e la legislazione nazionale in materia di turismo,

tanto premesso, si propone alla Giunta Regionale di approvare le "Linee guida per l'organizzazione delle misure compensative finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs, 206/2007 e ss.mm.ii", allegate al presente provvedimento quale parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA dlgs 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale 2018.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone l'adozione del seguente provvedimento quale atto finale di specifica competenza della Giunta regionale come definito dalla l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Vista le dichiarazioni rese in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:

1. di approvare le "Linee guida per l'organizzazione delle misure compensative finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs. 206/2007 e ss.mm.ii", allegate al presente provvedimento quale parte integrante ;
2. di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente della Sezione Turismo per l'adozione degli atti consequenziali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul portale del Turismo www.viaggiareinpuglia.it ;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo

**“LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE FINALIZZATE AL RICONOSCIMENTO DEL
TITOLO PROFESSIONALE DI GUIDA TURISTICA NAZIONALE IN REGIME DI STABILIMENTO AI SENSI DEL D.LGS.
206/2007 E SS.MM.II”**

OGGETTO

Con le presenti linee guida vengono procedimentalizzate le misure compensative finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del d.lgs. 206/2007 e ss.mm.ii, in attuazione dell’articolo 3 L. 6 agosto 2013, n. 97 e dell’art. 6 della l.r. 13/2012.

Le suddette misure compensative consistono in una prova orale ovvero in un tirocinio, a scelta del richiedente.

MISURA COMPENSATIVA CONSISTENTE NELL’ESAME ORALE

Detta misura compensativa consiste nello svolgimento di una prova orale da espletarsi in lingua italiana ed ha ad oggetto le materie sotto elencate:

- conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturale del territorio nazionale;
- conoscenza della legislazione nazionale in materia di turismo.

L’esame viene espletato dinanzi ad una Commissione esaminatrice la cui composizione e i cui compiti vengono di seguito dettagliati.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice è composta da:

Presidente : il Dirigente della Sezione Turismo della Regione o un suo delegato;

Componente: un funzionario della Regione con competenza in legislazione nazionale in materia di turismo;

Componente: un funzionario della Regione con competenza in discipline artistiche culturali, naturali del patrimonio nazionale;

Segretario : un dipendente della Regione.

2. Per ognuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alla seduta della Commissione solo nel caso in cui l’assenza o l’impedimento del titolare si protragga per l’intera durata della seduta.

3. La nomina dei componenti, effettivi e supplenti, avviene con determinazione del dirigente della Sezione Turismo della Regione.

4. Ai membri della Commissione spettano le indennità stabilite dalla Regione ai sensi della normativa vigente.

COMPITI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice , prima dell’espletamento della prova d’esame:

- fissa i criteri, le modalità di valutazione della stessa, da formalizzare nel relativo verbale;
- determina le domande da porre ai candidati per ciascuna delle materie d’esame.



**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio****SEZIONE Turismo**

Le domande, in numero congruo, vengono predisposte per iscritto dai componenti della Commissione e riposte in 3 buste chiuse. Ciascun candidato estrae a sorte una busta e risponde alle domande in essa contenute.

Per la valutazione della prova orale ogni componente della Commissione redige la scheda di valutazione per ogni candidato.

Le prove orali sono pubbliche. L'accesso ai locali in cui si svolgono è consentito con le modalità definite dal Presidente della Commissione.

I componenti della Commissione presenti in ogni seduta, decidono a maggioranza dei presenti l'esito della prova. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova orale può essere ripetuta.

2. La sede ed il calendario della prova d'esame, sono fissati dal Presidente della Commissione esaminatrice. L'ufficio competente della Regione provvede a darne comunicazione agli interessati via pec, almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per la prova d'esame orale. Tale comunicazione ha valore di notifica.

3. Per ogni seduta è redatto il relativo verbale. Le risultanze del verbale viene approvato con determinazione del dirigente della Sezione Turismo.

MISURA COMPENSATIVA CONSISTENTE NEL TIROCINIO

MODALITA'

La Regione Puglia, ai fini dell'espletamento della misura compensativa consistente nel tirocinio istituisce un elenco di tutor in grado di seguire i tirocini di adattamento richiesti con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il riconoscimento in Italia della qualifica di Guida Turistica Nazionale acquisita all'estero nelle diverse lingue di competenza. L'aspirante al riconoscimento del titolo professionale di Guida Turistica Nazionale per l'espletamento del tirocinio deve optare tra i tutor iscritti in detto elenco.

REQUISITI PER ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI TUTOR APPROVATO CON ATTO DIRIGENZIALE

Il reclutamento avviene attraverso avviso pubblico, ovvero manifestazione di interesse, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul BURP. Possono presentare la propria candidatura per l'iscrizione nell'elenco dei tutor le guide turistiche abilitate da almeno tre anni da una Pubblica amministrazione italiana.

L'elenco di tutor comprende le generalità delle guide turistiche abilitate che hanno manifestato interesse a ricevere l'incarico di tutor.

Non è previsto alcun compenso/rimborso spese da parte della Regione per la funzione di tutor del tirocinio.





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo

ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO

Il tutor organizza il tirocinio per la durata richiesta dal relativo decreto del MIBAC, decorrente dalla data di comunicazione di inizio del tirocinio, effettuata dal tutor alla Regione, entro un mese dalla sua nomina che viene effettuata con atto dirigenziale della struttura competente in materia.

Qualora il tirocinio non sia avviato, previa comunicazione, entro un mese dalla nomina o entro l'eventuale ulteriore termine assegnato dalla Regione, il tutor decade dalla nomina e si procede ad individuare altro tutor attingendo dal relativo elenco nel rispetto dell'ordine numerico progressivo di arrivo al protocollo generale delle domande pervenute.

Il tutor designato deve appurare l'apprendimento da parte del tirocinante delle materie dettagliatamente individuate con Decreto Ministeriale secondo le modalità concordate con la Regione e indicate nell'atto dirigenziale di nomina, per la durata di tutto il tirocinio richiesta dal decreto ministeriale.

Il tutor si impegna ad inoltrare alla Regione, con la comunicazione di inizio del tirocinio, una relazione contenente il cronoprogramma delle attività ed i metodi formativi che intende utilizzare nello svolgimento del tirocinio.

Entro il mese successivo alla scadenza del tirocinio, il tutor deve inviare alla Regione una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal tirocinante ed esprimere una valutazione motivata sull'idoneità o meno del medesimo all'esercizio della professione di Guida Turistica.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio potrà essere ripetuto

Eventuali interruzioni temporanee del tirocinio devono essere anticipatamente comunicate dal tutor alla Regione. La durata del tirocinio riprenderà a decorrere dalla data di comunicata ripresa dello stesso.

L'impedimento o la rinuncia ad esercitare l'incarico dovrà essere motivato e tempestivamente comunicato dal tutor alla Regione.

In caso di sopravvenuta impossibilità o di rinuncia ad esercitare l'incarico da parte del tutor nominato, si procederà con la nomina di un nuovo tutor scelto dall'elenco dal tirocinante.

CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI TUTOR

Seguendo l'ordine numerico progressivo di arrivo al protocollo generale delle candidature pervenute, partendo dal numero di protocollo più basso, verranno incaricati, a scorrimento, coloro che, al momento del conferimento dell'incarico siano guide turistiche abilitate e non abbiano già esercitato l'incarico di tutor negli ultimi sei mesi presso la Regione Puglia.

Nell'ipotesi che l'avviso vada deserto l'interessato potrà individuare a sua scelta un tutor che sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel relativo elenco ai fini dell'espletamento del tirocinio che dovrà avvenire nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida .



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del Territorio**

SEZIONE Turismo

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

1. All'esito positivo della prova orale ovvero del tirocinio ai candidati sarà rilasciato il tesserino di Guida Turistica Nazionale secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione.
2. Il rilascio del tesserino per gli stranieri è in ogni caso subordinato alla produzione e verifica della regolarità della documentazione richiesta e trasmessa nei termini indicati dall'Amministrazione regionale.
3. Nel tesserino di riconoscimento viene riportata l'indicazione della lingua straniera/lingue straniere riconosciute dal Decreto Ministeriale- MIBAC.

Il presente allegato è composto
da n.....4..... facciate

